

**Quesito n. 190, Avv. Paola Lanzara
Parere 25 luglio 2025**

L'avv. Paola Lanzara – sindaca del Comune di Castel San Giorgio (SA) – formula quesito in materia previdenziale.

Il quesito è inammissibile in quanto proveniente da persona individuata (cfr. Comunicazione ai COA sulla formulazione dei quesiti del 22 maggio e del 11 ottobre 2023).

**Quesito n. 192, COA di Messina
Parere 25 luglio 2025, n. 40**

Il COA di Messina chiede di sapere se “la previsione <limiti di reddito> di cui all’art. 76 del d. P.R. n115 del 2002, comma 3, in un quadro di interpretazione costituzionalmente orientato, debba includere nel relativo calcolo anche la partecipazione in società che non abbiano prodotto utili nell’anno reddituale di riferimento, con espresso riferimento nella relativa dichiarazione resa dall’istante”.

L' art. 76, comma 3, d.P.R. 115/2002, individua il perimetro entro cui determinare i limiti di reddito, prescrivendo che si debba tener conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. In proposito, l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità è granitica (si veda per tutte, Cassazione penale, sez. IV, 06/11/2024, n. 4373).

Il tenore letterale della previsione e l'interpretazione che, nel tempo, ne è stata fornita dalla Suprema Corte (cfr. tra le altre Cassazione civile, sez. II, 21/12/2021, n. 40970; Cassazione penale, sez. IV, 21/04/2021, n. 31436; Cassazione civile, sez. VI, 21/07/2020, n. 15458) non consente di escludere, ai fini della determinazione del reddito, la partecipazione in società che non abbiano prodotto utili nell'anno reddituale di riferimento.

**Quesito n. 200, COA di Roma
Parere 25 luglio 2025, n. 41**

Il COA di Roma formula quesito in merito alla possibilità di rimuovere l'annotazione del provvedimento di radiazione a un professionista reiscritto in altro foro.

Sul punto, rileva – seppur relativo alla sanzione della sospensione – il recente parere n. 27 del 12 maggio 2025, a mente del quale L'annotazione della sanzione interdittiva è dovuta, per il periodo di durata della medesima, al fine di portare a conoscenza della collettività il fatto che l'iscritto non può – in quel periodo – svolgere attività professionale (parere n. 86/2016); e ciò anche a tutela dell'amministrazione della giustizia e dell'affidamento della collettività nel corretto esercizio della professione forense, funzionale all'effettiva attuazione del diritto inviolabile alla difesa, costituzionalmente garantito. Ne consegue che, una volta decorso il periodo di efficacia della sanzione (come sembrerebbe potersi evincere nel caso di qui al quesito, essendo intervenuta la reiscrizione), si riespanda l'ordinario ambito di tutela della riservatezza e dei dati personali dell'iscritto la cui pubblicità – come risulta anche dalla normativa generale applicabile in materia – non deve mai eccedere la proporzionalità rispetto allo scopo per il quale i dati sono utilizzati. Pertanto, fermo restando che la sospensione deve rimanere agli atti nella posizione personale dell'iscritto, la sua annotazione nell'albo non può protrarsi oltre il periodo di efficacia della sanzione medesima.

Quesito n. 204, Avv. Pelino e altri
Parere 25 luglio 2025

L'avv. Pelino e altri formulano quesito in materia deontologica.

Il quesito è inammissibile in quanto proveniente da persone singole, non legittimate (cfr. Comunicazione ai COA sulla formulazione dei quesiti del 22 maggio e del 11 ottobre 2023).

Quesito n. 209, Comunità montana “Tanagro-Alto e Medio Sele”
Parere 25 luglio 2025, n. 42

La Comunità montana “Tanagro-Alto e Medio Sele” formula quesito in merito alla necessità di richiedere certificazione di regolarità contributiva (DURC) in caso di conferimento diretto – senza evidenza pubblica – di incarichi di natura fiduciaria ad avvocati.

A partire dal 2015, la posizione del Consiglio Nazionale Forense si è orientata costantemente nel senso di escludere che l'avvocato al quale debbano venire liquidati compensi da parte di enti pubblici sia tenuto a esibire il documento unico di regolarità contributiva (d'ora in poi DURC), previsto e disciplinato dall'art. 2, comma 2, del D. L. n. 210/2002 e già richiamato dal previgente codice degli appalti (d. lgs. n. 50/2016) e, oggi, dal nuovo codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 36/2023). In particolare, come noto, l'esibizione del documento unico di regolarità contributiva è, in sintesi estrema, una delle condizioni che la legge pone alle imprese per poter partecipare all'assegnazione di contratti e/o appalti da parte delle pubbliche amministrazioni; e ciò al fine di assicurare che il contraente con cui le PP. AA. entri in relazione sia affidabile sul piano contributivo.

Tale posizione, in particolare, è stata espressa nel parere n. 69/2015 e successivamente confermata con il parere reso nella seduta del 22 ottobre 2021 e successivamente trasmesso a tutti i COA in data 19 novembre 2021, ove si ribadisce che «*il DURC non [può] essere validamente richiesto agli avvocati, e al contempo, allo scopo di non frapporre ostacoli e/o difficoltà all'esercizio professionale da parte degli avvocati affidatari di incarichi da parte di PP.AA., ritiene utile segnalare agli iscritti la disponibilità della Cassa forense al rilascio di documentazione analoga al cd. DURC*».

Si deve tuttavia segnalare che l'orientamento della giurisprudenza amministrativa è di segno diverso, come da ultimo ribadito da Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza 2 aprile 2025, n. 2776.

In conclusione, per quanto il Consiglio Nazionale Forense continui a ritenere che non sussistano ragioni valide per discostarsi dal proprio orientamento, non si può non prendere atto del diverso orientamento della giurisprudenza amministrativa, e continuare a segnalare agli ordini ed agli iscritti che la Cassa forense da tempo rilascia documentazione analoga al DURC, che viene accettata dalle stazioni appaltanti.

Quesito n. 210, COA di Rimini
Parere 25 luglio 2025, n. 43

Il COA di Rimini chiede di sapere se l'avvocato possa ricoprire la carica di consigliere di amministrazione di una cooperativa sociale senza scopo di lucro e a mutualità prevalente, senza poteri gestori e mantenendo poteri meramente rappresentativi.

L'assenza di poteri di gestione – unitamente alla finalità non commerciale della società di cui al quesito – consentono di ritenere le attività compatibili con l'esercizio della professione di avvocato. Come ribadito da ultimo nel parere n. 28/2023, oltre al divieto di

esercitare poteri gestori, “il discrimine tra attività compatibili o meno con l’esercizio della professione sta nella loro natura commerciale e, più in generale, nel loro carattere lucrativo”.

La risposta al quesito proposto è pertanto di segno positivo.

Quesito n. 211, COA di Agrigento

Parere 25 luglio 2025

Il COA di Agrigento formula quesito in merito alla decorrenza del triennio formativo per gli iscritti nell’elenco dei delegati alle vendite.

Sul punto il CNF si è di recente espresso con il parere n. 34 del 16 giugno 2025, cui pertanto si rinvia (il parere può essere consultato sul sito www.codicedeontologico-cnf.it).

Quesito n. 212, COA di Cagliari

Parere 25 luglio 2025, n. 44

Il COA di Cagliari chiede di sapere se il magistrato onorario che abbia optato per il regime di esclusività ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge n. 51/2025 possa sospendersi volontariamente dall’esercizio della professione ovvero debba essere ritenuto incompatibile ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 247/12.

L’articolo 3, comma 3 della legge n. 51/2025 prevede, in via transitoria, che i magistrati onorari confermati che non abbiano ancora esercitato l’opzione per il regime di esclusività di cui al comma 6 dell’articolo 29 del d.lgs. n. 116/2017, possano, in aggiunta a quanto previsto dal comma 9 del medesimo articolo, chiedere di esercitare l’opzione nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

L’articolo 29 del d.lgs. n. 116/2017 – cui l’articolo 3, comma 3 della legge n. 51/2025 rinvia – ha istituito il ruolo ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio. In particolare, i commi 6 e 9 dell’articolo 29 prevedono che i magistrati onorari in servizio inclusi nel predetto ruolo possano esercitare l’opzione di esclusività. L’esercizio di tale opzione comporta l’insorgere delle incompatibilità di funzioni previste dall’articolo 16 dell’ordinamento giudiziario per i magistrati in servizio e, quindi, l’incompatibilità con lo svolgimento di qualunque ulteriore attività lavorativa. Deve per tanto dedursene che il magistrato onorario ormai in servizio che opti per il regime di esclusività non possa contemporaneamente rimanere iscritto nell’albo degli avvocati; né tale causa di incompatibilità può essere superata mediante l’esercizio della sospensione volontaria, in quanto – per orientamento consolidato del CNF – la sospensione volontaria può essere chiesta in ogni momento dall’iscritto, senza vincoli di durata e per qualunque motivo, ma restano operanti – anche nel periodo di sospensione – le cause di incompatibilità (pareri 7/2024, 36/2022).

Quesito n. 214, COA di Torre Annunziata

Parere 25 luglio 2025, n. 45

Il COA di Torre Annunziata formula quesito in merito alla possibilità di disporre l’esonero dal pagamento della quota di iscrizione ovvero il suo pagamento in forma ridotta a favore degli iscritti titolari di benefici e agevolazioni ai sensi della legge n. 104/1992.

Sul punto, non può che ricordarsi che – ai sensi dell’articolo 29, commi 3 e 4 della legge n. 247/12 – la determinazione dell’ammontare del contributo di iscrizione rientra nella piena discrezionalità del Consiglio dell’Ordine, con l’unico limite (previsto dal comma 4) che

l'entità dei contributi sia fissata in misura tale da garantire il pareggio di bilancio del consiglio.

Pertanto, il dubbio di cui al quesito si risolve integralmente entro la sfera di azione discrezionale del COA richiedente, che può adottare determinazioni in materia, fermo restando l'obbligo di adeguata motivazione.

Quesito n. 215, Organismo di mediazione civile “Tota consulting”

Parere 25 luglio 2025

L'Organismo di mediazione privato “Tota consulting” – nella persona del suo legale rappresentante Antonio Tota – formula quesito in merito alla possibilità di assumere avvocati a tempo determinato o a tempo pieno.

Il quesito è inammissibile in quanto proveniente da soggetto non legittimato (cfr. Comunicazione ai COA sulla formulazione dei quesiti del 22 maggio e del 11 ottobre 2023).

Quesito n. 216, COA di Roma

Parere 25 luglio 2025, n. 46

Il COA di Roma formula quesito in merito alla possibilità di rendere parere di congruità qualora la richiesta provenga da un componente del Consiglio dell'Ordine, con l'astensione di quest'ultimo.

Al quesito può essere data risposta affermativa. In assenza di una disposizione che regoli il caso specifico, individuando il soggetto competente a rendere il parere, la competenza non può che rimanere in capo al COA di iscrizione dell'interessato, ex art. 13, comma 9 e 29, comma 1, lett. l) della legge n. 247/12.

Quesito n. 217, COA di Milano

Parere 25 luglio 2025, n. 47

Il COA di Milano chiede di esprimersi *“in merito alla possibilità di ammettere a sostenere il colloquio orale per l'abilitazione alla difesa di ufficio un praticante avvocato che abbia totalizzato un numero di assenze superiore al limite massimo ordinariamente previsto, tenuto conto di circostanze eccezionali di carattere sanitario adeguatamente comprovate e dell'eventuale condizione di disabilità dell'interessato”*.

L'art. 29, comma 1-bis, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, alla lettera a) stabilisce, come pure ricordato dal COA richiedente, che “l'inserimento nell'elenco di cui al comma 1 è disposto sulla base di almeno uno dei seguenti requisiti: a) partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, organizzato dal Consiglio dell'ordine circondariale o da una Camera penale territoriale o dall'Unione delle Camere penali, della durata complessiva di almeno 90 ore e con superamento di esame finale; (...)”.

In fase attuativa, il Consiglio Nazionale Forense con il vigente *Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio*, nello stabilire all'art. 2, comma 3, che “(...) le assenze non devono superare il 20% delle ore in cui è strutturato il corso stesso.” con ciò prevedendo un regime derogatorio e già di favore per i praticanti cui il corso è diretto, ha inteso individuare una misura ragionevole di numero di ore di assenza, sotto le quali - invero - la previsione di cui all'art. 29, comma 1-bis, verrebbe vanificata.

Allo stesso tempo, considerato che il COA richiedente fa riferimento a circostanze "eccezionali" legate a gravi patologie e disabilità e che - come si evince anche dal quadro costituzionale - la condizione della persona con disabilità non può pregiudicare il godimento del diritto alla formazione (anche) professionale (cfr. art. 38, comma 3 Cost.), si ritiene opportuno anzitutto richiamare l'attenzione dei soggetti organizzatori sulla necessità di individuare misure organizzative che consentano la frequentazione del corso anche di soggetti che espongono comprovate condizioni di disabilità, così come misure compensative che consentano a chi - per i medesimi motivi - non abbia potuto frequentare di recuperare. Qualora ciò non avvenga ovvero tale soluzione non consenta alla persona che versi nelle condizioni di cui al quesito di rispettare il numero di presenze prescritto, si ritiene che il COA possa, in caso di gravi patologie e disabilità certificate, valutare la singola situazione al suo esame e ammettere, in via eccezionale, il candidato a sostenere il colloquio orale, anche considerando che proprio in sede di colloquio orale sarà possibile valutare - assieme alla preparazione complessiva del candidato - anche l'avvenuto recupero delle lacune conseguenti alle assenze.

Quesito n. 218, COA di Torino
Parere 25 luglio 2025, n. 48

Il COA di Torino chiede di sapere “Se il praticante, richiesto dal PM o dalla Polizia Giudiziaria di rendere sommarie informazioni testimoniali in ordine a notizie apprese nel contesto del patrocinio svolto dall’ ex dominus, possa invocare il segreto professionale, nel caso di denuncia per patrocinio infedele sporta dal cliente a carico del dominus”.

La risposta al quesito non può che rinviare al disposto dell’articolo 6 della legge n. 247/12 e in particolare al suo comma 3, a mente del quale: “L’avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei procedimenti e nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio della professione o dell’attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge”.

Tale disposizione – cui danno attuazione, in sede processuale, gli articoli 200, comma 1, lett. b) c.p.p. e 249 c.p.c. (che al primo rinvia) e, in sede deontologica, gli articoli 28 e 51 del Codice – deve essere interpretata alla luce dei principi più volte ribaditi dalla giurisprudenza. In particolare, già con la sentenza n. 87/1997 la Corte costituzionale ha ritenuto che tali previsioni debbano ritenersi estese al praticante. In particolare, come si legge al punto 4) del Considerato in diritto, con affermazioni perfettamente applicabili anche alla disciplina del tirocinio professionale oggi in vigore:

“La protezione del segreto professionale, riferita a quanto conosciuto in ragione dell’attività forense svolta da chi sia legittimato a compiere atti propri di tale professione, assume carattere oggettivo, essendo destinata a tutelare le attività inerenti alla difesa e non l’interesse soggettivo del professionista.

Essa, dunque, non può che estendersi anche a chi, essendo iscritto nei registri dei praticanti a seguito di delibera del Consiglio dell’ordine degli avvocati, adempie agli obblighi della pratica forense presso lo studio del professionista con il quale collabora.

Difatti la disciplina normativa della pratica forense attualmente vigente comporta, anche quando non vi sia stata ammissione al patrocinio, il compimento di attività proprie della professione, le quali devono essere svolte ottemperando al dovere di riservatezza (art. 1 del d.P.R. 10 aprile 1990, n. 101, che regola la pratica forense in attuazione della legge 24 luglio 1985, n. 406). Il praticante procuratore partecipa, sotto il controllo di un avvocato, al

compimento degli atti tipici dell'attività professionale forense, ed a tali atti si estendono le garanzie connesse al ministero professionale.

Questa interpretazione delle disposizioni denunciate, coerente con le finalità che caratterizzano l'esclusione dell'obbligo di deporre, corrisponde ai criteri del bilanciamento, operato dal legislatore, tra dovere di testimoniare in giudizio e dovere di rispetto del segreto professionale da parte di chi adempie al ministero forense.”.

Nei medesimi termini è reso il parere.

Quesito n. 219, COA di Belluno

Parere 25 luglio 2025, n. 49

Il COA di Belluno chiede di sapere se sia possibile formulare l'istanza di rimborso delle spese legali di cui al decreto interministeriale 20 dicembre 2021 (Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti), nel caso in cui l'imputato sia stato assolto con una delle formule di cui all'art. 1 ("perché il fatto non sussiste") per un capo (magari relativo al reato più grave) e invece prosciolti per l'estinzione del reato per intervenuta remissione di querela per altro capo.

Come già osservato nel parere n. 19 del 28 marzo 2025, l'art. 2 decreto interministeriale 20 dicembre 2021, c.d. decreto Costa, prevede – all'articolo 2 – che al rimborso abbiano accesso “i soggetti destinatari di una sentenza di assoluzione pronunciata ai sensi dell'art. 129 del codice di procedura penale o dell'art. 530 del codice di procedura penale, «perché il fatto non sussiste», «perché non ha commesso il fatto», «perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato»”.

Nel caso di cui al quesito, in un processo recante due capi di imputazione, per uno di essi l'imputato è stato assolto "perché il fatto non sussiste" e per l'altro, prosciolti per intervenuta remissione di querela. Di conseguenza, la sentenza che ha definito il giudizio non è di assoluzione "in senso pieno" e si ritiene che, pertanto, l'istanza non possa essere formulata.

La risposta al quesito è dunque di segno negativo.

Quesito n. 220, COA di Campobasso

Parere 25 luglio 2025, n. 50

Il COA di Campobasso chiede di sapere se – qualora, in sede di delibazione dell'istanza, formulata dall'avvocato stabilito, di iscrizione nell'Albo Ordinario degli Avvocati, con dispensa dalla prova attitudinale di cui all'art. 8 del D. Lgs n. 115/1992, si accerti la insussistenza dei requisiti per la permanenza della iscrizione all'Albo degli Avvocati Stabiliti, stante la avvenuta assunzione dello stesso avvocato stabilito quale dipendente presso la Pubblica amministrazione – il COA possa comunque pronunciarsi sulla dispensa dalla prova attitudinale.

La dispensa dalla prova attitudinale è funzionale all'iscrizione nell'albo ordinario. Ove sia stata accertata l'insussistenza di un requisito per l'iscrizione nell'Albo – quale l'assunzione alle dipendenze di una pubblica amministrazione – la pronuncia sulla dispensa sarebbe data *inutiliter*, in quanto non può condurre al suo esito fisiologico, e cioè l'iscrizione nell'albo ordinario.

Quesito n. 221, CDD di Messina
Parere 25 luglio 2025, n. 51

Il CDD di Messina, premesso che – alla luce della sentenza n. 70/2025 della Corte costituzionale - La sopravvenuta cancellazione dall'Albo di un incolpato determina la definizione del procedimento disciplinare con declaratoria di estinzione. chiede di sapere se in tali ipotesi il CDD – evidentemente a conoscenza di una notizia di illecito che si assume commesso prima della cancellazione – debba/possa avviare un nuovo procedimento disciplinare nei confronti del detto incolpato qualora lo stesso ottenga la reinscrizione prima dell'intervenuta prescrizione dell'azione.

Al quesito ha dato diretta risposta la stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 70/2025, laddove ha precisato che l'estinzione del procedimento non fa venir meno la pretesa sanzionatoria nascente dal fatto contestato, così che, nel caso in cui il professionista, successivamente alla cancellazione, chieda di essere iscritto, la stessa azione disciplinare, ove non ancora prescritta, «può – e anzi deve – essere nuovamente esercitata» dagli organi competenti in relazione agli stessi fatti che avevano determinato l'attivazione dell'originario procedimento disciplinare.